

DATA 27/04/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVR UT LEGNAGO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 516
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 04/04/2022 REGISTRATO IL 27/04/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO R000162

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: MRLDRN43T27C076D MERLINI ADRIANO
ID. TELEMATICO: T5R22L000516000II

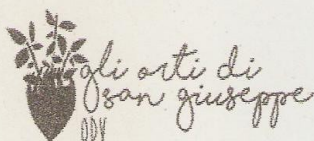
ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93191420236

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA STATUTO



47

Verbale dell'Assemblea Straordinaria

4 aprile 2022

Il giorno **04 aprile 2022** in prima convocazione alle ore 10,30 e in seconda convocazione alle **ore 12:30** presso la sede di Via Brigata Aosta 8/b a San Massimo di Verona, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione **Gli Orti di San Giuseppe ODV**.

Vedi il foglio delle presenze:

(Allegato)

- **n°7 Soci presenti:** Calabrese Franco, Forti Cesare, Golinelli Lucia, Lampo Marco, Livorno Adriano, Merlini Adriano, Vicenzi Anna.
- **n°10 Soci con collegamento GOOGLE MEET:** Brena Carlo Alberto, Calabrese Maurizio, Giacomini Alessio, Martinelli Maurizio, Meloni Graziella, Merseburger Alessandro, Tosoni Riccardo, Scala Fabio, Vicenzi Giovanna.
- **n°2 Soci deleganti:** Peloso Anna (a Livorno A.) e Turri Elena (a Golinelli L.).
- **n°6 Soci assenti.**

Il Presidente Adriano Merlini, verificata la presenza direttamente, attraverso delega o collegati di n°19 soci su 25 complessivi, pari al 76% del totale, dichiara valida l'Assemblea anche per eventuali modifiche allo Statuto.

Propone il segretario Alessandro Merseburger per la compilazione del verbale; proposta che è accolta all'unanimità. Viene aperta la discussione con questo ordine del giorno:

1. **Modifica dello Statuto per inserire/modificare alcuni Articoli**
2. **Rinnovo delle cariche sociali: scheda e regolamento elettorale**
3. **Varie ed Eventuali**

1) Modifica dello Statuto per inserire/modificare alcuni Articoli

1.a) È stato proposto questo inserimento in coda all'Art. 8 dello Statuto.

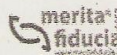
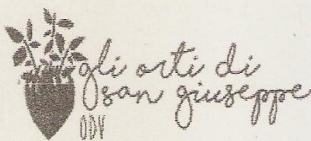
Art. 8/bis - viene riconosciuto lo stato di **volontario non associato** a persone che, pur svolgendo a tutti gli effetti la propria opera volontaria e personale a favore dell'associazione, non acquisiscono il diritto di voto. Sono assicurati e non percepiscono emolumenti per la loro opera. Possono essere ex beneficiari (ex Operatori Volontari) che, al termine del loro servizio (Patto di Servizio, PUC, Tirrocinio di Inclusione Sociale, LPU), desiderano contribuire alla crescita dell'associazione, oppure semplicemente persone che desiderano aiutare l'associazione dedicando il loro tempo. Tutte figure che, in ogni caso, non assumono oneri e doveri tipici dell'associato.

Gli Orti di San Giuseppe ONLUS – Via Brigata Aosta 8/B – 37139 San Massimo all'Adige (Vr)

Codice Fiscale 93 191 420 236 – Cell 348.2473134

segreteria@gliortidisangiuseppe.org – www.gliortidisangiuseppe.org

Banco BPM Iban IT18A050341170300000000922



1.b) È stata proposta questa modifica all'Art. 11 dello Statuto.

Art. 11 - inserire la frase dopo: ... **parte dei soci.**

Lo svolgimento, anche in via esclusiva, delle Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, unitamente all'esercizio di intervento e del diritto di voto per alzata di mano.

1.c) Sono state proposte queste modifiche all'Art. 15 dello Statuto.

Art. 15 - L'organo di amministrazione è composto da **3 a 9 membri** eletti dall'assemblea tra i propri componenti. ... (sostituisce **da 3 a 7 membri** attualmente presente nello Statuto).

Art. 15 - inserire la frase dopo: ... **è presente la maggior parte dei componenti.**

È consentito lo svolgimento, anche in via esclusiva, dei Consigli Direttivi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, unitamente all'esercizio di intervento e del diritto di voto per alzata di mano.

Tutte le aggiunte e le modifiche sono approvate all'unanimità.

DELIBERA n°1/2022

Lo Statuto, così variato, viene posto agli atti del presente verbale.

(Allegato 1: **Statuto 2022.04-ORTI S. GIUSEPPE ODV.**)

N.B. - il Verbale dell'Assemblea Straordinaria con il nuovo statuto dovrà essere presentato all'Agenzia delle Entrate per la vidimazione, così come abbiamo fatto in occasione della variazione di Statuto del 16/09/2019.

2) Rinnovo delle cariche sociali:

Il Segretario rende noto all'Assemblea l'elenco pervenuto dei Soci che si sono candidati a Consiglieri; tale elenco potrà essere completato con eventuali nuovi nominativi nel corso dell'Assemblea Ordinaria e costituisce la SCHEDA ELETTORALE.

(Allegato n°2)

Contestualmente viene presentata la bozza del REGOLAMENTO elettorale. (Allegato n°3)

Scheda e Regolamento sono approvate all'unanimità.

DELIBERA n°2/2022

3) Varie ed Eventuali

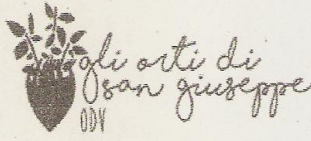
3.a) CORSO di FORMAZIONE per i Soci - Il corso è iniziato il giorno 1° aprile con la presenza agli Orti del dr. *Christian Colautti* che ha iniziato con un

Gli Orti di San Giuseppe ONLUS - Via Brigata Aosta 8/B - 37139 San Massimo all'Adige (Vr)

Codice Fiscale 93 191 420 236 - Cell 348.2473134

segreteria@gliortidisangiuseppe.org - www.gliortidisangiuseppe.org

Banco BPM Iban IT18A0503411703000000000922



primo contatto con i soci volontari. A breve ci invierà una proposta di intervento che si svolgerà a cadenze quindicinali.

3.b) MURALES: il famoso artista di murales veronese *CIBO* è stato contattato da Graziella Meloni per verificare se fosse possibile fare un murales davanti ai nostri Orti. L'artista ha elogiato la nostra attività, però ha fatto sapere che il tipo di muro a sasso che caratterizza la nostra recinzione, non si presta al suo genere di pittura e ha declinato l'invito.

Adriano Livorno ha incontrato una rappresentante di un'Associazione che raggruppa diverse forme artistiche e ha sede nel quartiere. Si sono dichiarati disponibili ed è un contatto da approfondire.

Non essendoci altri interventi, il Presidente ha ringraziato tutti i partecipanti e posto fine all'Assemblea alle ore 13:30.

Il Presidente

Adriano Merlini



Il Segretario

Alessandro Merseburger

S. Massimo all'Adige, 04.04.2022

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Verona - Ufficio Territoriale di Legnago

E' copia fotostatica conforme all'originale

presentato e registrato in data **2.7. APR. 2022**

al n. **516** vol. **1** Mod. **3** con la

rismissione di € **555 MF**

L'Addetto (*)

Roberto Lazzari

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Gli Orti di San Giuseppe ONLUS - Via Brigata Aosta 8/B - 37139 San Massimo all'Adige (Vr)

Codice Fiscale 93 191 420 236 - Cell 348.2473134

segreteria@gliortidisangiuseppe.org - www.gliortidisangiuseppe.org

Banco BPM Iban IT18A0503411703000000000922



Allegato 1: Statuto 2022.04-ORTI S. GIUSEPPE ODV.

**ART. 1
(Denominazione e sede)**

50

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **<Gli Orti di San Giuseppe ODV>** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Fino al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, ai sensi della norma transitoria nel presente Statuto, nella denominazione sarà utilizzato l'acronimo onlus.

L'organizzazione ha sede legale in Via Brigata Aosta 8/B - 37139 San Massimo all'Adige nel comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

**ART. 2
(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

**ART. 4
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Finalità e Attività)**

Il nome dell'Associazione nasce nel 2005 come primo intervento nei pressi della Chiesa di San Giuseppe ubicata vicino al dormitorio di Corte Marini a Verona; intervento nel quale SENZA FISSA DIMORA vennero avviati a un reinserimento sociale tramite formazione nel campo ortofrutticolo.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando nei seguenti ambiti di interesse generale (in riferimento al c.1, art. 5, del D.Lgs. 117/2017):

- interventi e servizi sociali (lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale (lettera d);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo (lettera p);
- alloggio sociale (lettera q);

- agricoltura sociale (lettera s).

L'associazione opererà in particolar modo nei confronti di persone in gravi situazioni di disagio sociale con attenzione peculiare verso i SENZA FISSA DIMORA.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- accoglienza di "secondo livello", che consiste in forme di aiuto all'inserimento nel mondo del lavoro, a ricercare una sistemazione abitativa stabile, alla ricostruzione dei rapporti di relazione sociale e comunitaria, mediante anche percorsi di presa in carico della persona per seguirla in tutte le sue problematiche fisiche, psichiche, sociali, comunitarie, in collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con la locale Rete di Associazioni di Volontariato;
- realizzare percorsi di formazione lavorativa nel campo agricolo in generale e in particolare nel campo ortofrutticolo per agevolare il successivo inserimento nel mondo del lavoro.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

52

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa annuale, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 8 bis
(Volontario non associato)

Viene riconosciuto lo stato di volontario non associato a persone che, pur svolgendo a tutti gli effetti la propria opera volontaria e personale a favore dell'associazione, non acquisiscono il diritto di voto.

Sono assicurati e non percepiscono emolumenti per la loro opera.

Possono essere ex beneficiari (ex Operatori Volontari) che, al termine del loro servizio (Patto di Servizio, PUC, Tirocinio di Inclusione Sociale, LPU), desiderano contribuire alla crescita dell'associazione, oppure semplicemente persone che desiderano aiutare l'associazione dedicando il loro tempo. Tutte figure che, in ogni caso, non assumono oneri e doveri tipici dell'associato.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.



L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto l'associato che, scaduti i termini per il versamento della quota associativa annuale e a seguito di sollecito, non avesse provveduto al rinnovo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che ha facoltà di ricorrere entro 60 giorni all'Assemblea, che giudicherà con voto segreto in via definitiva.

L'associato può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, se ricorrono le condizioni di legge
- Organo di revisione, se ricorrono le condizioni di legge

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, o e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e comunque deve avvenire con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

È consentito lo svolgimento, anche in via esclusiva, delle Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, unitamente all'esercizio di intervento e del diritto di voto per alzata di mano.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.



I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



L'organo di amministrazione è composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. 15

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

È consentito lo svolgimento, anche in via esclusiva, dei Consigli Direttivi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, unitamente all'esercizio di intervento e del diritto di voto per alzata di mano.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



55

L'organo di controllo:

- Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora tale funzione non sia esercitata dall'Organo di Controllo, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

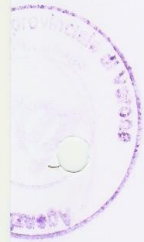
- a) il libro degli associati e degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

He



- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

57

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 2 del CTS, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 1 del CTS, l'associazione deve redigere secondo le linee guida di legge, approvare con le medesime modalità del bilancio di esercizio, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne

determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, una volta acquisito il parere del RUNTS.

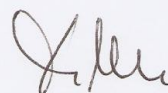
ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e ss. mm. ii., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n.



148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. 65

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro delle ODV. Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

nonché l'obbligo di:

- svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D. Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
- 